



Publif@rum 18, 2013

Lingua e Diritto. La Lingua della Legge, la Legge nella Lingua

Edoardo PUSILLO

Il regime giuridico delle lingue nell'Unione europea

Nota

Il contenuto di questo sito è regolato dalla legge italiana in materia di proprietà intellettuale ed è di proprietà esclusiva dell'editore.

Le opere presenti su questo sito possono essere consultate e riprodotte su carta o su supporto digitale, a condizione che siano strettamente riservate per l'utilizzo a fini personali, scientifici o didattici a esclusione di qualsiasi funzione commerciale. La riproduzione deve necessariamente menzionare l'editore, il nome della rivista, l'autore e il documento di riferimento.

Qualsiasi altra riproduzione è vietata senza previa autorizzazione dell'editore, tranne nei casi previsti dalla legislazione in vigore in Italia.

Farum.it

Farum è un gruppo di ricerca dell'Università di Genova

Pour citer cet article :

Edoardo PUSILLO, *Il regime giuridico delle lingue nell'Unione europea*, Lingua e Diritto. La Lingua della Legge, la Legge nella Lingua, Publiforum, n. 18, pubblicato il 2013, consultato il 03/07/2024, url: http://farum.it/publiforum/ezine_pdf.php?id=236

Editore Publiforum (Dipartimento di Lingue e Culture Moderne - Univerità di Genova)

<http://www.farum.it/publiforum/>

<http://www.farum.it>

Documento accessibile in rete su:

http://www.farum.it/publiforum/ezine_articles.php?art_id=236

Document généré automatiquement le 03/07/2024.

Il regime giuridico delle lingue nell'Unione europea

Edoardo PUSILLO

Table

[Abstract](#)

[Ricchezza delle diversità culturali](#)

[La base giuridica del multilinguismo](#)

[Il Regolamento numero 1](#)

[La Carta dei diritti fondamentali e le lingue](#)

[La Corte di Giustizia ed i casi di divergenze linguistiche](#)

[Bibliografia di riferimento](#)

Abstract

The European integration process, leading to progressive unity of Member-States within the framework of at present existing European Union, is based, nevertheless, on the acknowledgement of the cultural diversity of participating countries. Language is one of the more relevant aspects of this diversity. This explains why from the beginning the European process moved on the basis of an unavoidable multi-linguistic approach. As a result 23 languages are used by a multilateral organization resembling only 27 Member-States, whereas UNO with 202 participating countries adopts at present only six official languages. The author after a recall of the wealth of European cultural diversity, analyses the different aspects of this apparent contradiction by illustrating the legal basis of the European "multi-linguisme", examining in detail the basic regulation of 1958 on the matter and the use of the languages according to the European Chart of fundamental human rights, ending by recalling the legal cases concerning languages use brought to the attention of the European Court of Justice of Luxembourg.

Ricchezza delle diversità culturali

Sotto certi aspetti potrebbe sembrare un paradosso, in oltre mezzo secolo di storia quella che oggi è l'Unione Europea ha sempre cercato, attraverso un lungo processo di integrazione, l'unità (il mercato unico, la moneta unica, le politiche comuni e via dicendo), ma per quanto riguarda le lingue ha, sin da subito, rispettato, anzi strenuamente difeso, la diversità.

All'inizio del progetto europeo era infatti emersa la necessità di concertare le diversità linguistiche dei Paesi aderenti con le esigenze del funzionamento della neonata organizzazione internazionale. Di fatto (COSMAI 2011: 3). Il regime linguistico, essendo elemento fondamentale per il futuro funzionamento del progetto europeo, fu affrontato dai sei Paesi fondatori, ovvero

da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. E non è certamente un caso se, sulla base delle citate disposizioni del Trattato istitutivo¹, la prima “legge” della neonata Comunità economica europea riguardò proprio il regime linguistico² e la parità delle lingue ufficiali degli Stati membri. Il Regolamento numero 1, modificato nel corso degli anni solo dalla necessità di aggiungere, alle iniziali quattro lingue, le lingue ufficiali degli Stati che via via hanno aderito all’Ue, è ancora in vigore e non è certamente logoro.

Occorre sottolineare che la scelta della parità linguistica a livello europeo non ha precedenti nel panorama delle organizzazioni internazionali, in nessuna infatti esiste un multilinguismo così esteso: l’Onu, la più vasta organizzazione presente al mondo per numero di Stati aderenti, 193 su un totale di 202, ha adottato solo sei lingue ufficiali (l’inglese, il francese, il cinese, il russo, lo spagnolo e l’arabo), l’Organizzazione mondiale del commercio meglio conosciuta con l’acronimo inglese Wto di World Trade Organization, 157 Stati membri, ha scelto tre lingue per i suoi documenti ufficiali (inglese, francese, spagnolo) e, per citare un altro esempio, il Fondo monetario internazionale, 186 Stati membri, utilizza sette lingue (inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, russo, giapponese). Il multilinguismo che caratterizza fin dalle origini l’Ue va ricercato nella natura stessa dell’organizzazione internazionale che, come sentenziò la Corte di Giustizia, rappresenta 3. Mentre le altre organizzazioni internazionali agiscono esclusivamente a livello intergovernativo, senza funzione legislativa, nell’Unione europea le decisioni prese incidono direttamente non sono sugli Stati ma anche sui cittadini ed è per questo motivo che tutta la legislazione adottata dall’Ue deve essere disponibile in tutte le lingue ufficiali. Non è pensabile che i cittadini si trovino ad essere titolari di diritti e doveri espressi in una lingua diversa dalla propria, tutti, senza discriminazione, devono essere in grado di apprendere le “leggi” europee e come queste influenzeranno e condizioneranno le loro scelte. Per questo motivo tutte le versioni linguistiche della normativa Ue (ci si riferisce ovviamente alle lingue ufficiali) hanno lo stesso valore giuridico.

Se nella fase iniziale la regolamentazione del regime linguistico fu posta come una questione interna per le istituzioni, si potrebbe dire una priorità organizzativa, e non un valore da difendere, è anche vero che i sei Paesi fondatori del progetto europeo, attribuendo al Consiglio la competenza a deliberare e stabilendo la necessità del ricorso al voto all’unanimità⁴, andarono oltre la questione strettamente organizzativa. La materia linguistica (O. FIUMARA 2008: 4).

Il regime linguistico nell’Europa unita è non soltanto una materia dichiaratamente tecnica e neppure esclusivamente politica ma rappresenta uno dei pilastri dell’identità europea su cui unicamente tutti gli Stati totalmente d’accordo, possono intervenire. Con l’Unione europea (MENGOZZI 2010: 5). Si potrebbe dire che il multilinguismo appartiene al dna dell’Unione stessa perché la lingua è cultura e pertanto, proprio per questa ragione, (BAUMAN 2012: 90). *E oggi come allora l’Europa che tutti noi abbiamo davanti come sancisce il Trattato sull’Unione europea nella sua versione consolidata* 5.

Il multilinguismo, , è riconosciuto non solo dal Trattato sull’Unione europea e dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali e dai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁶.

Non sfugge in queste considerazioni il concetto di cittadinanza europea (che completa e non sostituisce la cittadinanza del Paese d’origine), l’elemento giuridico che forse più di ogni altro rappresenta “l’appartenenza” all’Unione. Gli Stati europei hanno innegabilmente voluto, con l’introduzione di una “cittadinanza comune” sottolineare il modo di stare insieme che accomuna mezzo miliardo di persone: essere tutti “uniti nella diversità”⁷ rendendo (M.C. BARUFFI 2010: 69). Oggi l’Europa non può più fare a meno della lingue perché, per citare le parole del primo commissario al Multilinguismo, il romeno Leonard Orban⁸ pronunciate durante il discorso di insediamento: 11.

La base giuridica del multilinguismo

Il rispetto della diversità linguistica, le lingue del diritto primario nonché la base giuridica del multilinguismo europeo, sono oggi contenuti nel Trattato sull’Unione europea (TUE) agli articoli 3 e 55 e nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea all’articolo 342 (il già citato articolo 217 del Trattato CEE).

L’articolo 3 del TUE dopo aver enunciato preliminarmente che 12, indica tra gli obiettivi di una Unione che 13, l’osservanza della 14. La diversità linguistica assurge così a valore fondamentale. Ma non è tutto, gli Stati membri aderendo all’Ue si impegnano anche a vigilare 15.

Sancita la diversità linguistica, il successivo articolo 55 TUE affronta la questione linguistica del diritto primario¹⁶ disponendo che lo stesso testo del Trattato sia redatto (e non “tradotto” proprio per sancire la parità delle versioni linguistiche) in tutte le lingue ufficiali dei Paesi membri, attualmente quindi, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca,

inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese). Tutti i testi redatti in ognuna delle citate lingue ufficiali sono depositati negli archivi del Governo della Repubblica italiana sottolineando, ancora una volta, la vocazione europeista dell'Italia ed attribuendo al nostro Governo, in quanto depositario designato, il compito di 17.

La base giuridica del multilinguismo europeo, ovvero la disposizione normativa che conferisce il potere all'Unione di deliberare in materia, è contenuta nell'articolo 342 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (il già citato articolo 217 del Trattato CEE). L'articolo sancisce che 21. Per quanto infine riguarda la diretta applicabilità significa che l'atto stesso entra in vigore contemporaneamente e indifferentemente in tutti gli Stati, senza la necessità di alcuni intervento statale, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea trascorsi i 20 giorni della *vacatio legis* o alla diversa data prevista dal Regolamento stesso. Sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia ed è pertanto inammissibile qualsiasi pratica che possa nascondere agli amministrati la natura comunitaria di una norma giuridica 22. Ciò che gli Stati, invece, possono e devono fare è adottare le misure integrative (M. CARTABIA e M. GENNUSA 2009 : 18).

Il Regolamento numero 1

A dare attuazione a quanto sancito dal citato articolo 217 del Trattato CEE oggi art 342 del TFUE è stato il Regolamento n 1 del Consiglio del 15 aprile 1958 (GU L 17 del 6.10.1958)

Disciplinando il regime linguistico della Comunità Economica Europea il Regolamento nella sua versione originaria stabiliva che 23. Con l'adesione di nuovi Stati il Regolamento sul regime linguistico è stato, nel corso degli anni, integrato dalle nuove lingue ufficiali ma nessun modifica è stata inserita al contenuto delle disposizioni (fatta eccezione per gli adattamenti terminologici inevitabili per il passaggio dalla allora Comunità economica europea all'attuale Unione europea). Alle iniziali quattro lingue nel 1973 si sono aggiunti l'inglese e il danese, nel 1981 il greco, cinque anni dopo, nel 1986, lo spagnolo ed il portoghese, nel 1995 il finlandese e lo svedese, nel 2004 il ceco, l'estone, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, lo slovacco, lo sloveno e l'ungherese e nel 2007 il romeno e il bulgaro.

Per quanto riguarda la lingua irlandese è necessario ricordare che prima del 1° gennaio 2007 essa non faceva parte dell'elenco delle lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea. Nel 1971 i capi di Stato o di Governo raggiunsero però un accordo secondo cui l'irlandese sarebbe stata lingua ufficiale solo per il diritto primario (cioè per l'Atto di adesione, i Trattati e le Convenzioni tra Stati membri). Successivamente, dal 1° gennaio 2007, l'irlandese è diventato, a pieno titolo, lingua ufficiale dell'Unione europea 24.

L'articolo 1 del Regolamento numero 1 nella sua versione consolidata pertanto oggi recita: (art 8).

La Carta dei diritti fondamentali e le lingue

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, il documento che indiscutibilmente sancisce il contenuto dell'identità europea attraverso l'enunciazione di valori condivisi, riconosce il multilinguismo. Sulla base di un diverso approccio che non è, per ovvie ragioni, quello del regime linguistico, la Carta richiama il rispetto delle diverse lingue. Nel titolo III, la parte dedicata all'Uguaglianza, dopo aver sancito che (art 20) dispone che (art. 41 paragrafo 4).

La Corte di Giustizia ed i casi di divergenze linguistiche

La parità linguistica attiene tutta la normativa europea. La lingua è un fatto di importanza culturale e giuridica. Dalle istituzioni europee promana il diritto europeo e come tale deve quindi essere espresso in tutte le lingue ufficiali perché come asserisce Oscar Fiumara (O. FIUMARA 2008: 3).

Regolamenti, direttive e decisioni si considerano “coredatti” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, nessuna prevale quindi sulle altre ed hanno tutte lo stesso valore giuridico. L’architettura politico-istituzionale europea, di conseguenza (COSMAI 2011: 11).

Nell’Unione europea si predilige infatti l’uso del termine (COSMAI 2011: 12). La redazione simultanea multilingue si può definire una “finzione giuridica” indispensabile per assicurare, almeno sulla carta, pari “autenticità” ai testi.

La dichiarata parità e lo stesso valore giuridico di tutte le versioni linguistiche non evita però casi, anche rilevanti, di divergenze di interpretazione. L’uso di terminologia tecnica nei testi normativi porta inevitabilmente con sé il rischio che un medesimo concetto possa essere interpretato in modo non uniforme in una o più versioni linguistiche. A questo proposito ci basta pensare alla difficoltà di trovare, per determinati vocaboli, ventidue corrispondenti delle altre lingue. Ostacolo alla corretta applicazione del multilinguismo (C. BLENGINO 2010: 59).

I casi di difformità tra versioni linguistiche sono sempre “in agguato”. La stessa Corte di Giustizia europea ammette la possibilità di divergenze tra le versioni degli atti europei. La necessaria uniforme applicazione del diritto fa sorgere un problema: in caso di divergenza linguistica nell’interpretazione di una norma non è possibile individuare una versione che possa prevalere sulle altre ed a cui fare riferimento. Si tratta, in altre parole, di superare la diversità nel rispetto del pluralismo linguistico, garantendo pari valore a tutte le versioni ufficiali e un’uniforme interpretazione ed applicazione delle norme.

La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati dispone che ai fini dell’interpretazione (L. MAZZARINI 2004: 1298). Nel caso si manifesti una divergenza, qualora sussista la necessità di pervenire ad una interpretazione uniforme delle varie versioni linguistiche di una norma, occorre pertanto (L. MAZZARINI 2004: 1302).

La giurisprudenza costante della Corte di Giustizia chiamata a risolvere vertenze legate a divergenze linguistiche fa riferimento al principio di diritto condiviso secondo cui (M.E. COMBA 2010: 38).

I casi di divergenze linguistiche vengono, come abbiamo visto, risolti dalla Corte di Giustizia, salvaguardando il principio del pari valore delle versioni linguistiche e il principio di uniforme interpretazione ed applicazione del diritto europeo attraverso l’interpretazione del testo nelle altre lingue. L’esame (M. E. COMBA 2010: 47). Considerato che il numero delle lingue ufficiali nell’Unione europea è decisamente elevato questa “regola” interpretativa ci offre lo spunto per una considerazione: il multilinguismo rappresenta in ambito europeo un fondamentale “strumento” per raggiungere la maggiore chiarezza di un atto. La disponibilità di diverse versioni, o meglio l’attività di comparazione delle varie versioni linguistiche, consente innegabilmente di accertare l’esatta volontà di chi ha redatto l’atto e, se si tratta di una norma, l’esatta volontà del legislatore.

In conclusione il multilinguismo sul piano interpretativo delle scelte europee, siano esse espresse attraverso qualsiasi tipo di atto o attraverso precise norme, rappresenta un vantaggio rispetto al monolinguisimo o al bilinguismo.

Bibliografia di riferimento

- M.C. BARUFFI (a cura di), *Cittadinanza e diversità nello spazio giuridico europeo*, Milano, Cedam 2010.
- Z. BAUMAN, *L’Europa è un’avventura*, Roma, Laterza, 2012.
- C. BLENGINO, in Rachele Raus (a cura di), *Multilinguismo e terminologia nell’Unione europea*, Milano, Hoepli, 2010.
- M. CARTABIA E M. GENNUSA, *Le fonti europee e il diritto italiano*, Torino, Giappichelli, 2009.
- M. E. COMBA, in Rachele Raus (a cura di), *Multilinguismo e terminologia nell’Unione europea*, Milano, Hoepli, 2010.
- COMMISSIONE EUROPEA, *Translation at the European Commission-a story*, Office for official publications, Luxembourg, 2010.
- COMMISSIONE EUROPEA, *2011 report on the application of the EU Charter of fundamental rights*, Office for official publications, Luxembourg, 2012.
- D.COSMAI, *Tradurre per l’Unione europea*, Milano, Hoepli, 2011.
- O. FIUMARA, in atti dal convegno su *La parità delle lingue nell’Unione europea*, Firenze, maggio 2008 (<http://www.avvocaturastato.it>)
- L. MAZZARINI, commento all’art. 290 TCE, in Antonio Tizzano (a cura di) *Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea*, Milano, Giuffrè, 2004.
- P. MENGOZZI, in M.C. BARUFFI (a cura di), *Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo*, Milano, Cedam, 2010.
- G. TESAURO, *Diritto Comunitario*, Milano, Cedam, 2001.
- B. ULRICH, *La crisi dell’Europa*, il Mulino, 2012.
- UNIONE EUROPEA, *Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali, 7.2.4. Regime linguistico delle istituzioni* (http://publications.europa.eu/code/it/it_370204.htm)

Notes

[? 1](#) Il Trattato CEE firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958.

[? 2](#) Si tratta del Regolamento numero 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385).

[? 3](#) Corte di Giustizia, sentenza 5 febbraio 1963, Nv Algemene transport-en expeditie onderneming Van Gend en Loos contro Amministrazione olandese delle Poste (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam), causa 26/62.

[? 4](#) Art 290 TCE oggi art 342 TUE

[? 5](#) Art 3, comma 4, TUE.

[? 6](#) Sul punto si veda Jacques Ziller, *Il nuovo Trattato europeo*, il Mulino, 2007

[? 7](#) "Uniti nella diversità" è il motto dell'Unione Europea.

[? 8](#) Leonard Orban è stato commissario europeo per le Politiche linguistiche ed il [multilinguismo](#) dal [1° gennaio 2007](#) fino al [9 febbraio 2010](#).

[? 9](#) http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/orban/index_en.htm

[? 10](#) Androulla Vassiliou è commissario europeo ad Istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù dal 2010 e resterà in carica fino al 2014

[? 11](#) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1005_it.htm

[? 12](#) TUE art 2.

[? 13](#) TUE art 3 paragr 1

[? 14](#) TUE art 3 paragr 3, quarto comma.

[? 15](#) TUE art 3 paragr 3, quarto comma.

[? 16](#) Il sistema delle "fonti" europee si compone essenzialmente di due livelli, quello delle "fonti primarie" cioè i Trattati, gli atti ad esso allegati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e quello delle "fonti derivate" cioè i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni.

[? 17](#) TUE art 55 paragrafo 1.

[? 18](#) TFEU art 288, secondo comma.

[? 19](#) TFEU art 288, terzo comma

[? 20](#) TFEU art 288, quarto comma

[? 21](#) Corte di Giustizia, sentenza del 7 febbraio 1973, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, causa 39/72.

[? 22](#) Corte di Giustizia sentenza 10 ottobre 1973, F.Ili Variola spa contro Amministrazione italiana delle finanze (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Trieste), causa 34/73.

[? 23](#) Art 1 Regolamento 1/58.

[? 24](#) Unione europea, Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali, 7.2.4. Regime linguistico delle istituzioni (http://publications.europa.eu/code/it/it_370204.htm)

Pour citer cet article :

Edoardo PUSILLO, *Il regime giuridico delle lingue nell'Unione europea*, *Lingua e Diritto. La Lingua della Legge, la Legge nella Lingua*, Publifarum, n. 18, pubblicato il 2013, consultato il 03/07/2024, url: http://farum.it/publifarum/ezine_pdf.php?id=236